

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2018.78+BP.2018.20

## **Decisione del 20 giugno 2018** **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,  
Tito Ponti e Roy Garré,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A. SA**, rappresentata dall'avv. Alessandro Pescia,  
Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**,  
Controparte

---

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Restituzione (art. 94 CPP)

**Visti:**

- la decisione del 18 aprile 2018, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato il sequestro del saldo attivo del conto n. 1 presso la banca B., intestato alla società A. SA (v. act. 1.1);
- il reclamo del 30 aprile 2018 interposto da A. SA dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
- l'invito al MPC del 3 maggio 2018 a presentare la risposta entro il 15 maggio 2018 (v. act. 2);
- l'invito alla reclamante del medesimo giorno a produrre entro il 15 maggio 2018 la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 3);
- la proroga del termine al 25 maggio 2018 concessa al MPC per presentare la risposta (v. act. 4);
- la proroga del termine al 25 maggio 2018 concessa alla reclamante per produrre la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 5);
- la risposta del MPC del 24 maggio 2018 (v. act. 6);
- l'invito alla reclamante del 25 maggio 2018 a presentare la replica al reclamo entro il 7 giugno 2018 (v. act. 7);
- lo scritto del 28 maggio 2018, con il quale la reclamante ha trasmesso a questa Corte la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 8);
- la replica del 18 giugno 2018 (v. act. 10), trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 11).

**Considerato:**

- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
- che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che giusta l'art. 385 cpv. 1 CPP, se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione: i punti della decisione che intende impugnare (lett. a); i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b); i mezzi di prova che invoca (lett. c);
- che secondo il cpv. 2, prima frase, della medesima disposizione, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP);
- che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 385 CPP; ZIEGLER/KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);
- che nell'invito del 3 maggio 2018, teso ad ottenere la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società reclamante delle persone che hanno firmato la procura, questa Corte ha avvertito che in assenza d'inoltro della documentazione richiesta entro il termine assegnato, essa non sarebbe entrata nel merito del reclamo (v. act. 3);

- che la reclamante, adducendo di aver ottenuto la documentazione richiesta "solo nel tardo pomeriggio del 25 maggio (ora uruguaiana)", ha inoltrato la stessa il 28 maggio 2018 (v. act. 8), quando il termine era stato prorogato soltanto sino al 25 maggio 2018, conformemente a quanto richiesto dalla reclamante stessa (v. act. 5);
- che, come ammesso dalla reclamante stessa, l'inoltro di detta documentazione è dunque tardivo (v. act. 8);
- che la reclamante ha presentato nel contempo un'istanza di restituzione dei termini ex art. 94 CPP, la cui motivazione "risulta essere la tardiva confezione degli atti da parte delle Autorità dell'Uruguay" (v. ibidem);
- che, a norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza;
- che l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP);
- che non vi è alcuna colpa nel mancato rispetto dei termini unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, come malattia, infortunio o eventi naturali, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze (BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 94 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], 2010, n. 2 ad art. 94 CPP);
- che, di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo cliente, eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare in presenza di una difesa obbligatoria (v. sentenze del Tribunale federale 6B\_722/2004 del 17 dicembre 2014 consid. 2.1; 1B\_250/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.3 e riferimenti);
- che il Tribunale federale ha ritenuto che la restituzione dei termini presuppone che la parte o il suo mandatario siano stati impediti di agire nel termine impartito; essa non può essere concessa se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato ad agire, a seguito di una scelta consapevole o a causa di un errore (sentenza del Tribunale federale 6B\_311/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1);

- che, di conseguenza, in presenza di casi che non rientrano nelle fattispecie della difesa obbligatoria, i comportamenti erronei del patrocinatore vanno imputati al cliente (RIEDO, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 55 e segg. ad art. 94 CPP);
- che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una difesa obbligatoria giusta l'art. 130 CPP;
- che la reclamante, confrontata con il ritardo dell'autorità estera nel fargli pervenire la documentazione richiesta, avrebbe potuto semplicemente chiedere a questa Corte un'ulteriore proroga del termine per presentare la documentazione richiesta, ciò che inspiegabilmente non ha fatto;
- ch'essa non ha addotto nessun motivo che le avrebbe impedito di agire in tal senso;
- che, in definitiva, l'istanza di restituzione della reclamante per rimediare alla ingiustificata omissione del proprio difensore di fiducia non può essere accolta, tanto più non essendo dati i presupposti per una difesa obbligatoria;
- che, di conseguenza, il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
- che, visto quanto precede, la domanda tesa ad ottenere la concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
- che la reclamante, risultando soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che una tassa di giustizia di fr. 1'000.—, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è inammissibile.
2. L'istanza di restituzione è respinta.
3. La domanda tesa ad ottenere la concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 20 giugno 2018

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Alessandro Pescia
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).